

L'IMPOSTA DI BOLLO e L'IMPOSTA DI REGISTRO

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è uno dei tributi più antichi, nato come imposta sull'utilizzo della carta nella redazione degli atti formali, con la riforma del 1972 è divenuta l'imposta dovuta per l'impiego giuridico degli atti. Ha una natura cartolare, ovvero è collegata all'esistenza o all'uso degli atti: per questo viene applicata quasi sempre in misura fissa. Gli atti possono essere soggetti al bollo fin dall'origine (oggetto del tributo è la formazione dell'atto) o solo in caso d'uso (il presupposto è l'uso giuridico dell'atto). Il pagamento dell'imposta è sempre proporzionale, in quanto aumenta all'aumentare dei fogli utilizzati nell'atto.

L'articolo 1 del DPR 642/72, in vigore dall'1/1/1973, definisce l'ambito di applicazione dell'imposta di bollo. A tale imposta sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

La qualità di soggetto attivo nel rapporto di imposta appartiene in via esclusiva allo Stato, poiché, nel nostro ordinamento, non esistono altri tributi di bollo a favore di enti minori.

L'assolvimento dell'imposta ha subito negli ultimi anni cambiamenti, arrivati all'acme con l'approvazione della Finanziaria 2007 e il superamento della vecchia marca da bollo.

Il previgente articolo 3 del DPR 642/72 stabiliva che l'imposta di bollo poteva essere corrisposta in modo ordinario, straordinario, virtuale o per il tramite dell'intermediario convenzionato. La legge 296/06 ha di fatto abolito le prime due modalità di pagamento. (Prima della riforma, il modo ordinario prevedeva l'acquisto e l'utilizzo della carta bollata, recante impresso il valore dell'imposta di bollo, realizzata e messa in vendita dallo Stato; il modo straordinario, invece prevedeva che sull'atto venisse apposto, alternativamente, il visto per bollo, il bollo a punzone o la marca da bollo).

Il comma 80, della Finanziaria 2007, ha sostituito l'articolo 3 del DPR 642/72, stabilendo che dall'anno 2007 l'imposta di bollo si corrisponde mediante intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate (il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno), oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, o ad altri uffici autorizzati, o mediante versamento in conto corrente postale.

Applicabilità dell'imposta di bollo alle domande e titoli universitari

Non sussistono dubbi sull'applicabilità dell'imposta di bollo alle domande e titoli universitari.

Si fanno presenti le seguenti disposizioni:

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'anno 2005 avente ad oggetto "Imposta di bollo su atti e documenti delle Università".
- Tabella - Allegato B, D.P.R. 642/72 " Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" da ritenersi tassativa. Al punto 11 della Tabella vengono indicati come esentati dall'imposta di bollo gli atti e i documenti emessi dalla "scuola dell'obbligo" escludendo, pertanto, le Università, i cui atti restano, quindi, soggetti all'imposta.

Al punto 16, della tabella, è prevista l'esenzione degli "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato". L'Agenzia delle Entrate e diverse Cassazioni hanno confermato che, ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposta di bollo, le Università non sono equiparate alle Amministrazioni dello Stato

In passato, la PA poteva rilasciare certificati in carta libera o ad uso bollo, in base all'uso che doveva essere effettuato; e cioè, se il certificato era destinato a una PA, veniva rilasciato in carta libera, altrimenti in quella uso bollo.

Con la riforma intervenuta nel 2011 (legge n. 183 del 2011, detta anche "Collegato lavoro"), a tutte le pubbliche amministrazioni non vanno più presentati certificati, ma dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica

amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Di conseguenza, dunque, le pubbliche amministrazioni possono rilasciare solo certificati con marca da bollo, specificando la seguente dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi"; o, se si tratta di certificati che dovranno essere utilizzati per l'estero, con la seguente dicitura: "il presente certificato è rilasciato solo per l'estero".

I certificati che vengono richiesti dagli avvocati per i ricorsi, vanno rilasciati in carta da bollo, in quanto gli uffici giudiziari, quando esercitano attività giurisdizionale, non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni (una marca unica per la richiesta, e una marca per ogni certificato rilasciato).

La marca da bollo va applicata su ogni foglio, che si intende composto da quattro facciate.

Si riporta di seguito l'art. 5 del DPR 642/1972 che definisce il concetto di foglio, pagina e copia.

Art. 5 Definizione di foglio, di pagina e di copia

1. Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

2. Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzata.

3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.

Si ricorda che l'utente/cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai, sempre che questi le accettino. L'art. 2, D.P.R. 445/2000, infatti, recita: "1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono".

Richiesta di certificazione in bollo on line

Quando la marca da bollo è obbligatoria, deve essere apposta agli atti a pena di nullità (e sanzione per omesso versamento dell'imposta); non è, comunque, necessario esibirla al funzionario pubblico e, quindi, recarsi nell'ufficio pubblico, nei procedimenti di richiesta on line, di certificazione in bollo.

E' possibile, durante la fase di richiesta del certificato online, indicare il numero della marca da bollo che si è preventivamente acquistato.

Il sistema controlla la veridicità del numero immesso e provvede anche a stamparlo sul certificato. Il cittadino una volta stampato il documento a casa propria, provvede ad apporvi la marca da bollo.

IMPOSTA DI REGISTRO

L'imposta di registro: è un tributo, reale ed indiretto, che colpisce gli atti scritti di qualsiasi natura (atti pubblici, scritture private autenticate, atti emessi da un organo giurisdizionale). I soggetti passivi sono coloro che pongono in essere l'atto o che ne traggono beneficio, quindi: le parti, i pubblici ufficiali che lo hanno redatto, chiunque richieda la registrazione. La base imponibile è

costituita dal valore dei beni oggetto dell'atto oppure dal corrispettivo per essi pattuito; il pagamento avviene al momento della registrazione dell'atto, registrazione che può essere obbligatoria o volontaria.

L'imposta di registro, disciplinata dal DPR 131/1986, si applica solo agli atti pubblici, scritture private autenticate e atti emessi da un organo giurisdizionale; se tali atti hanno contenuto patrimoniale, sono sempre soggetti all'imposta; se non hanno contenuto patrimoniale, occorre distinguere tra gli atti stipulati nelle forme sopraindicate, soggetti al pagamento dell'imposta, e le scritture private non autenticate, che sono soggette all'imposta solo in caso d'uso, ossia solo in caso di registrazione.

Convenzioni a contenuto non economico: imposta di registro e imposta di bollo

Le convenzioni concluse dall'università a scopo di didattica e ricerca, in generale, rientrano tra gli atti che **non sono sottoposti all'imposta di registro**, in quanto scritture private non autenticate, non aventi contenuto patrimoniale. Se dovesse essere richiesta o necessaria la registrazione, l'imposta sarà a carico di chi la richiede.

Le università, invece, non essendo amministrazioni dello Stato, bensì pubbliche amministrazioni, in quanto tali sono tenute al pagamento dell'imposta di bollo. Tuttavia, nel caso di convenzioni a contenuto non economico, l'imposta dovrebbe essere pagata soltanto in caso di uso, quindi in caso di registrazione.

L'ufficio Codau ha ritenuto applicabile alle Università l'art. 24 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 642/1972, secondo cui i contratti formati mediante corrispondenza non sono soggetti all'origine all'imposta di bollo, che sarà dovuta solo se avviene la registrazione in caso d'uso.

Si intendono per contratti stipulati mediante corrispondenza, quelli che presuppongono lo scambio di due originali, ognuno firmato solo dalla parte contraente che lo ha predisposto.

Esenzioni

Come sopra accennato, per le ipotesi di esenzione, previste dalla legge in maniera tassativa, si rinvia all'allegato B del dpr. 26-10-1972 n. 642 dal titolo "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto".